

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TORTORA e CARELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MARZO 1966

Modifica dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme sulla repressione delle frodi nella preparazione o nel commercio dei mosti, vini ed aceti

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme sulla produzione ed il commercio dei vini, ha, come noto, previsto che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste possa, di concerto con quello della sanità, concedere il nulla osta per l'importazione di vini pregiati esteri, in deroga alle disposizioni contenute nel decreto stesso.

Tale disposizione deve essere modificata nel senso di stabilire che, per la concessione di cui sopra, è indispensabile il concerto del Ministero del commercio estero, alla cui competenza — sulla base della relativa legge istituzionale — spetta esprimere l'avviso sull'opportunità di concessioni del genere. È evidente infatti che dette concessioni, dato il vantaggio che da esse traggono i Paesi beneficiari, possono essere utilmente valorizzate al fine di ottenere adeguate contropartite a favore delle esportazioni italiane.

Questo Ministero, avendo il compito di intrattenere i rapporti commerciali con l'estero, segue e conosce, nella sua globalità, l'andamento degli scambi con i diversi Pae-

si e può quindi, più di altri, validamente intervenire nel merito delle concessioni in parola, procedendo, caso per caso, ad una adeguata valutazione delle stesse, in relazione alla effettiva portata della contropartita da ottenere « in reciprocità » a favore delle nostre esportazioni.

La norma di cui si chiede la modifica stabilisce infatti che la concessione della deroga debba essere subordinata alla « condizione di reciprocità ».

Si fa rilevare inoltre che il richiamato decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 12, nel prevedere all'articolo 65 la possibilità di consentire che i prodotti vinicoli destinati all'esportazione siano preparati in difformità delle norme stabilite per il mercato interno, stabilisce che, ai fini dell'adozione del necessario provvedimento, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, cui è attribuita la facoltà di operare tale deroga, di concerto con quello della sanità, debba sentire anche i Dicasteri dell'industria e commercio, delle finanze e del commercio con l'estero.

Un analogo intervento di queste tre ultime Amministrazioni non è, invece, previsto per quanto riguarda la concessione del nulla osta all'importazione dei vini esteri che non corrispondono ai requisiti stabiliti dallo stesso decreto presidenziale; in tal caso la competenza è, infatti, attribuita esclusivamente ai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità.

Poichè, peraltro, l'articolo 62 di cui si chiede la modifica prevede che il predetto nulla osta all'importazione può essere con-

cesso « a condizione di reciprocità » dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello della sanità, appare evidente l'interesse del Ministero del commercio con l'estero a partecipare sul piano giuridico alla formazione dell'atto amministrativo necessario per la concessione di deroghe a favore dei vini esteri importati in Italia.

Ciò premesso si reputa opportuno che il già citato articolo 62 sia modificato ed integrato nel modo che segue.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

L'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quelli della sanità e del commercio con l'estero, può concedere a condizione di reciprocità il nulla osta per l'importazione di vini pregiati esteri che non corrispondono ai requisiti previsti dal presente decreto, purchè siano rispondenti alle leggi del Paese di provenienza, siano confezionati in recipienti chiusi e non contengano sostanze nocive alla salute umana, ferma restando ogni altra disposizione in materia di importazione ».